



Comune di Copparo

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO E L'ASSOCIAZIONE _____
PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA, MANTENIMENTO E
ASSISTENZA VETERINARIA DEI CANI VAGANTI O INCIDENTATI E/O RINUNCIATI DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI COPPARO AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117 -
CODICE DEL TERZO SETTORE – PERIODO MARZO 2024 – FEBBRAIO 2026 (24 MESI).**

REPERTORIO N.

L'anno 2024 il giorno..... del mese di....., presso la sede del Comune di Copparo (FE), via Roma n. 28

Tra

Il Comune di Copparo, con sede in Copparo (FE), via Roma n. 28, Codice Fiscale 00053930384, rappresentato dall' Arch. Simona Rossi, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, che interviene in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, in forza del Decreto Sindacale n. 19 del 01/06/2023, nel prosieguo il "Comune"

Il ... nato a (..) il .././....., che interviene ed agisce nel presente atto, nella sua qualità di ... dell'Associazione ".....", con sede in, Via ... n. ... (C.F. n. ...) iscritta nel Registro del Codice del Terzo Settore di ... di cui all'art. del D.Lgs117 del 2017 con atto n..... del....., nel prosieguo "l'Associazione";

Premesso che:

- il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 di approvazione del "Codice del Terzo Settore", all'art. 1 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- in base all'art. 5, c. 1, lett. e), in particolare, esso può applicarsi ad interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- all'art. 56, "Convenzioni", esso stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- la Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” recepisce in toto la legge n. 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali da affezioni e prevenzione del randagismo” e coglie la novità del volontariato nel quadro sociale, nel promuovere un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della collettività;
- detta L.R. 27/2000, agli art. 2 e 16, obbliga i Comuni all’istituzione di servizi di controllo della popolazione canina nonché, in forma singola e associata, ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture;
- per l’esercizio delle competenze in ordine alle attività di cattura e ricovero dei cani randagi, a norma dell’articolo 14, comma 3 della medesima L.R. 27/2000, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, che operano con l’ausilio di volontari e devono possedere i requisiti previsti dalla citata legge regionale;
- il D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”, in particolare agli artt. 177 e 189, prevede l’obbligo del soccorso degli animali vittime di incidenti stradali, e nel caso in cui siano coinvolti cane e gatti, il Comune sul cui territorio si è verificato il sinistro, si dovrà far carico del soccorso dell’animale, inteso come trasporto e cure veterinarie, qualora non si risalga ad un proprietario;
- con propria Deliberazione n. 22 del 20/02/2024 la Giunta Comunale ha disposto di avvalersi dell’associazionismo volontario per il servizio di recupero, trasporto e custodia dei cani vaganti e/o feriti/incidentati rinvenuti nel territorio comunale per il periodo Marzo 2024 – Febbraio 2026 (24 mesi), approvando il relativo schema di convenzione;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. _____ del _____, si è proceduto all’individuazione ed affidamento all’Associazione di volontariato _____;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente servizio riguarda:

- a) l’affidamento del Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, rinvenuti sul territorio comunale di Copparo e/o oggetto di rinuncia di proprietà, mediante l’utilizzo di idonea struttura (canile rifugio), messa disposizione dalla stessa Associazione;
- b) il servizio di pronto soccorso e recupero di cani rinvenuti nel territorio comunale, feriti e/o incidentati.

Art. 2 – Finalità

La presente convenzione ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e l’Associazione, per lo svolgimento delle seguenti attività oggetto della convenzione:

- controllo e tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la

corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27 del 24 aprile 2000;

- affermazione delle migliori condizioni di vita, del benessere, della salute e dell'assistenza sanitaria dei cani presenti nel canile rifugio, nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;
- contrasto al fenomeno degli abbandoni, del commercio/traffico illegale di animali, dei maltrattamenti e del mancato benessere nei confronti degli animali, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
- incentivazione della lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire l'identificazione, il recupero e l'appropriata custodia dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia;
- cattura degli animali vaganti utilizzando idonee modalità e servizio di primo soccorso per il recupero dei cani feriti e/o traumatizzati a seguito di incidenti stradali;
- identificazione tempestiva degli animali, impegnando l'Associazione, in collaborazione con l'Anagrafe degli Animali d'Affezione e la Polizia Locale, e altrettanto tempestiva ricerca dei proprietari dei cani smarriti e pronta riconsegna agli stessi, utilizzando le metodologie previste dalla legge e tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili al fine di limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili ad un proprietario;
- adozione di ogni misura a disposizione, tesa a favorire l'affidamento e l'adozione responsabile dei cani non riferibili ad un proprietario, incentivando le adozioni anche attraverso programmi e progetti specifici, quali la promozione e la partecipazione a iniziative pubbliche, l'utilizzo di efficaci forme di comunicazione e di incentivi ammessi dalle disposizioni normative;
- valorizzazione del rifugio quale punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale prevedendo anche specifici momenti informativi/formativi e servizi all'utenza.

Art. 3 - Compiti dell'Associazione

L'Associazione si impegna a fornire i seguenti servizi:

- a) l'affidamento del Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, rinvenuti sul territorio comunale di Copparo e/o oggetto di rinuncia di proprietà, mediante l'utilizzo di idonea struttura (canile rifugio), messa disposizione dalla stessa Associazione;
- b) il servizio di pronto soccorso e recupero di cani rinvenuti nel territorio comunale, feriti e/o incidentati.

Art. 4 - Gestione del servizio

La prestazione del servizio richiede la disponibilità continuativa di un'apposita struttura, debitamente autorizzata ed in possesso di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 24 del DPR 320/1954, posta a una distanza non superiore a 50 Km calcolati utilizzando il servizio web disponibile all'indirizzo: <http://www.viamichelin.it/web/Itinerari> secondo il criterio dell'itinerario più corto in auto, partendo dall'indirizzo della sede comunale, Via Roma n. 28 Copparo (FE).

Tale struttura, dovrà essere composta da una sezione da destinare a "canile rifugio" e da una sezione da destinare a "canile sanitario" e dovrà avere una capienza tale da garantire il ricovero di un numero di almeno 20 unità di competenza del Comune e dovrà essere conforme alle prescrizioni strutturali e funzionali di cui alla L.R. 27/2000.

Il numero di 20 cani è orientativo e funzionale alla disposizione della riserva di posti necessari nella struttura: nel canile infatti, sempre che vi siano ulteriori posti disponibili, dovranno essere ospitati tutti i

cani per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune.

Nella struttura dovranno essere ricoverati:

- i cani già di proprietà del Comune, presenti nell'attuale struttura oggetto di appalto, alla data dell'avvio della convenzione;
- i cani randagi o i cani rinvenuti rinvenuti sul territorio del Comune;
- i cani morsicatori, che saranno accettati su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di riferimento. Detti cani rimarranno in osservazione per il periodo previsto dalla normativa vigente, decorso il quale, saranno restituiti ai legittimi proprietari dopo il nulla osta da parte del Servizio Veterinario stesso;
- i cani oggetto di sequestri giudiziari o a seguito di ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 15 c. 3 della L.R. 27/2000 e/o ai sensi del D.Lgs. 267/2000 emanate in casi di cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psico-fisico;
- i cani di proprietà di persone ospedalizzate, carcerate, decedute e comunque abbandonati dai proprietari per gravi cause di forza maggiore;

L'Associazione dovrà provvedere al trasporto, secondo normativa vigente, dei cani recuperati, siano essi vaganti o rinvenuti feriti e/o incidentati, presso l'ambulatorio veterinario scelto per gli accertamenti relativi allo stato di salute e per l'accertamento dell'eventuale proprietà tramite il lettore ottico.

Nel caso in cui venga accertata la proprietà di cani rinvenuti feriti e/o incidentati, l'Associazione esige dal proprietario il rimborso delle spese mediche sostenute prima della restituzione dell'animale ed il pagamento degli oneri di cattura, trasporto e custodia valutati secondo quanto indicato nell'ultima rendicontazione al Comune effettuata come indicato nel successivo art. 11.

Art. 5 - Modalità di cattura e trasporto

La cattura dei cani randagi presenti sul territorio comunale, dovrà essere effettuata entro il tempo massimo di 2 ore dal ricevimento anche telefonico della segnalazione e/o disposizione ricevuta dagli Organi competenti, per la quale l'Associazione dovrà garantire una specifica reperibilità telefonica per 24 ore al giorno nell'arco di tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi.

La cattura ed il trasporto dovranno essere eseguiti da parte di un operatore cinofilo professionalmente preparato e con metodi che non procurino danni, traumi o sofferenze all'animale. Il trasporto dei cani catturati dovrà avvenire con l'ausilio di automezzo specificatamente attrezzato ed autorizzato dai Servizi Veterinari territorialmente competenti;

Nei casi in cui, per ragioni di pubblica sicurezza, sia richiesto un intervento di cattura urgente da parte di una qualsiasi forza di polizia ed in particolar modo in giornate festive o in orari di chiusura dei pubblici uffici comunali, il gestore è autorizzato al ricovero dell'animale catturato, con l'impegno di darne poi tempestiva comunicazione all'Ufficio Comunale preposto.

Presentandosi la necessità di provvedere alla cattura di cani particolarmente pericolosi, il gestore dovrà essere in possesso del porto d'armi e di specifica autorizzazione rilasciata dalla Questura affinché, al bisogno e sotto la stretta sorveglianza dei Servizi Veterinari della Azienda USL territorialmente competente, sia in grado di provvedere alla cattura dei cani utilizzando il fucile lancia-siringhe o cerbottana per la somministrazione di anestetico.

Art. 6 – Modalità di ricovero

La struttura per il ricovero e la custodia dei cani dovrà possedere i requisiti di cui all'Art. 19 della L.R. 27/2000 e della DGR 1302/2013 ed in particolare dovrà essere costituita dai seguenti reparti:

- un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
- un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
- un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia

temporanea

La struttura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ubicazione salubre e protetta;
- strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
- recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.

I cani dovranno essere registrati, fotografati e schedati, attivando per ciascuno di essi una scheda clinica completa (o libretto sanitario); se privi del codice di riconoscimento, compete all'Associazione l'onere dell'impianto del microchip. Tutti i dati dovranno essere registrati cronologicamente nel Registro di carico e scarico, conforme al modello regionale. Sul registro non sono ammesse cancellazioni o abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune.

Il registro in questione è pubblico; il gestore dovrà pertanto permetterne la consultazione a quanti ne faranno richiesta previo espletamento delle procedure di accesso agli atti presso il Comune di Copparo. Il registro dovrà essere tenuto presso il canile per tre anni dalla data dell'ultima registrazione e sarà a disposizione del Servizio Veterinario dell'AUSL di riferimento e del Comune, per ogni controllo e/o verifica.

Si dovrà altresì provvedere alla registrazione informatizzata dei dati riportati in formato cartaceo, utilizzando il registro informatizzato dei canili disponibile all'indirizzo <http://appserver.anagrafecaninarer.it/ACRERWeb>.

Per i cani di nuova introduzione andrà verificata la presenza del tatuaggio o microchip: se identificati, dovranno essere avvertiti immediatamente i proprietari ed invitati a ritirare l'animale nel più breve tempo possibile.

I cani di nuova introduzione dovranno essere custoditi nei box adibiti a osservazione sanitaria per dieci giorni e sottoposti alla prima visita veterinaria. Decorso tale termine, se non restituiti ai proprietari, e salvo tempi di osservazione diversi stabiliti di volta in volta dal veterinario responsabile della struttura, saranno trasferiti nel canile/reparto ordinario e potranno essere considerati adottabili.

Prima dell'introduzione di cani nei box multipli, sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato.

I cani senza proprietario, saranno custoditi a tempo indeterminato, e comunque fino ad eventuale cessione in affidamento definitivo; agli stessi dovranno essere garantiti assistenza e ricovero come sotto precisato:

- tutti i cani in ingresso al canile rifugio, prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal Veterinario preposto (il Responsabile Sanitario di cui al comma 11 del presente articolo) e durante la permanenza dovranno essere sotto sorveglianza e assistenza veterinaria.
- Il Responsabile Sanitario dovrà intervenire, sia periodicamente che in emergenza, a tutela dello stato di benessere e dello stato sanitario (profilassi vaccinale, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici e chirurgici vari, ecc.).
- A tale scopo nel canile rifugio dovranno essere presenti anche alcuni box destinati ad uso infermeria/isolamento per ospitare i cani in convalescenza, pre/post-chirurgica e/o tutti i casi che i responsabili riterranno opportuno;
- saranno presenti anche box riservati ai cani con comportamenti aggressivi, altri ai cani affetti da patologie infettive, altri alle madri con cuccioli fino ai 60 giorni di età ed altri ancora ai

- cuccioli fino a 120 giorni di età;
- devono essere garantite le cure veterinarie, di prevenzione e profilassi, e le cure per tutte le patologie presenti al canile;
- dovranno essere assicurati:
 - la sterilizzazione con le modalità previste al punto 8.1 dell'Allegato alla DGR 1302/2013;
 - gli interventi chirurgici;
 - le visite dei veterinari specialisti;
 - la prescrizione e le indicazioni per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani.

I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi.

L'Associazione deve provvedere a proprie spese a incaricare un Responsabile Sanitario, che garantisca l'assistenza per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici e di visite veterinarie periodiche.

Devono essere garantite cure adeguate ai soggetti aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti, e addestratori professionali per il recupero dei soggetti con l'obiettivo di rendere possibile l'affido degli animali stessi.

Ogni soggetto dovrà avere una propria cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale.

L'eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per i soggetti gravemente malati e non più curabili e per evitare sofferenze all'animale stesso. La decisione è strettamente in capo al Veterinario Responsabile del canile rifugio. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune ed al Servizio Veterinario dell'USL entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento.

In caso di decessi improvvisi, e/o dubbi, l'Associazione informa l'Istituto Zooprofilattico al fine di valutare la necessità di effettuare l'autopsia.

In caso di decesso di un cane si dovrà provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di legge, avvalersi di un centro di smaltimento autorizzato dandone immediata comunicazione al Comune. Dovrà inoltre essere tenuto un apposito registro di carico e scarico da custodire presso l'impianto su cui annotare i casi di morte, con indicazione della data del decesso, delle relative cause e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse.

Il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale, secondo le indicazioni del Responsabile Sanitario. Si dovrà avere cura affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile.

La pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. Si dovranno attuare tutte le idonee misure per non traumatizzare i cani durante le suddette operazioni e garantire nel contempo le operazioni degli addetti alla pulizia.

Devono inoltre essere eseguite periodiche e frequenti disinfezioni, disinfestazioni e deve essere previsto un piano di derattizzazione eseguito da ditta specializzata, tenendo un'adeguata tracciabilità delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idropulitrice e disinfezione deve essere effettuata all'uscita definitiva di un animale e prima dell'immissione di un altro soggetto. In particolare durante le stagioni

calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità.
Ai fini della tutela del benessere animale, nell'arco della giornata deve essere garantita ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura;
Va assicurata a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa.
Va dotata la struttura di un manuale di autocontrollo delle procedure e delle attività di verifica dell'efficienza della gestione.

Art. 7 – Cani sotto sequestro o rinunciati

Dovranno essere accolti presso il canile rifugio i cani derivanti da sequestro sanitario di competenza del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, così come stabilito dalle leggi vigenti ed i cani provenienti da privati per comprovate motivazioni, o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o del detentore o affidati dall'Autorità Giudiziaria.

Dovranno essere altresì accolti presso il canile rifugio, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati ed a seguito delle opportune verifiche condotte dal Comune, i cani ceduti dai proprietari per motivate e comprovate necessità.

In questi casi, i cani possono essere accolti solo dopo espressa rinuncia da parte del proprietario e dopo il consenso del Comune, a fronte di opportune verifiche.

Art. 8 – Adozioni e affidi

Obiettivo precipuo del servizio disciplinato con la presente convenzione è l'affidamento in adozione dei cani stabilmente ospitati presso la struttura, previo nulla osta del Responsabile Sanitario.

L'Associazione a tale scopo si impegna a:

- garantire l'apertura al pubblico del canile/rifugio per almeno 4 ore al giorno, con possibilità di un giorno di chiusura; l'orario di apertura, da definire in accordo con il Comune, dovrà essere esposto all'ingresso della struttura e pubblicizzato sul sito web dell'Associazione stessa e sui social network, se presenti;
- garantire comunque la massima disponibilità per l'accesso in struttura, anche tramite appuntamenti mirati agli affidi o alle adozioni;
- assicurare la massima accoglienza della struttura anche ai visitatori, garantendo pulizia, igiene, cura e gradevolezza dei cani e dei locali, oltre che cordialità e amabilità del personale;
- effettuare la nomina individuale e formale dei responsabili delle adozioni e garantire loro specifica formazione, al fine di assicurare la migliore assistenza ai cittadini interessati alle adozioni o agli affidi;
- assicurare che l'affido dei cani presenti nella struttura sia gratuito: non è ammessa alcuna forma di commercio né di rimborso spese a carico dei nuovi proprietari o affidatari;
- accompagnare ogni adozione con apposita scheda che deve essere conservata per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento d'identità dell'affidatario/proprietario, e che deve essere comunicata all'anagrafe canina di competenza nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- pubblicare la scheda individuale di ogni cane disponibile per adozione o affido, corredata da book fotografico, su idoneo specifico portale internet da tenere costantemente aggiornato e da pubblicizzare opportunamente.

Art. 9 – Impiego del personale

Ai sensi del D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, l’Associazione svolgerà le attività avvalendosi prevalentemente dei propri soci volontari, potendo ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero degli operatori retribuiti impiegati nelle attività non potrà comunque essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Il personale impiegato – volontario o retribuito – dovrà essere in numero adeguato e dovrà essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze, nonché di specifica formazione e aggiornamento in merito alle attività di recupero, manipolazione e cura degli animali ospiti del canile.

Per le specifiche mansioni previste, devono essere espressamente nominati e identificabili:

- il Responsabile della struttura;
- il Responsabile Sanitario, anche esterno all’Associazione;
- almeno un responsabile delle adozioni;
- almeno un responsabile del servizio di cattura.

La formazione del personale, attuata tramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affiancamento deve essere documentabile e finalizzata all’espletamento del servizio.

Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.

Art. 9 – Ulteriori obblighi gestionale

In ragione del proprio ruolo, l’Associazione dovrà:

- fornire un numero di telefono dedicato per l’attivazione degli interventi di recupero dei cani vaganti, feriti, incidentati e pubblicare i recapiti del canile/rifugio;
- garantire la reperibilità per gli interventi di recupero H/24, festivi compresi;
- utilizzare il logo del Comune per le iniziative a carattere pubblico in favore del benessere animale o per la promozione dell’adozione degli animali di proprietà del Comune;
- predisporre con frequenza almeno annuale una campagna informativa relativa al servizio oggetto della presente convenzione, anche attraverso i social network e organizzare campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani e sulla “Consapevole proprietà”, in conformità con le attuali direttive regionali e ministeriali di prevenzione del randagismo;
- segnalare alle autorità competenti, al competente Servizio Veterinario dell’AUSL ed al Comune gli eventuali casi di maltrattamento degli animali rinvenuti all’interno del territorio comunale;
- collaborare con il personale del competente Servizio Veterinario dell’AUSL deputata all’esercizio del controllo sanitario sulla struttura di ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria;
- rispettare tutte le eventuali direttive impartite dal Comune o dall’AUSL non espressamente previste dal presente atto e comunicate formalmente all’Associazione, atte a garantire il buon andamento della gestione e l’adeguamento alle disposizioni della normativa di settore;
- rendicontare trimestralmente al Comune l’attività svolta, indicando il numero complessivo dei cani recuperati, il numero dei cani di proprietà restituiti, il numero dei decessi, il numero delle eventuali adozioni e affidi, il luogo, la data e l’ora degli interventi sanitari eseguiti;
- trasmettere al Comune un rendiconto trimestrale delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, come indicato all’art. 11 successivo;
- sottoscrivere idonea polizza di responsabilità civile verso i propri volontari e i terzi inerente tutte le attività svolte ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 117/2017.

Come previsto dalla DGR n. 1302 del 16 settembre 2013, l’Associazione dovrà fornire la seguente documentazione da aggiornare con frequenza almeno annuale:

- convenzione o contratto con professionista veterinario da incaricare delle funzioni di Responsabile Sanitario, se reclutato esternamente all'Associazione;
- funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari);
- schede sanitarie cartacee o informatizzate, riportanti anche eventuali problemi comportamentali;
- adeguata documentazione per le procedure di ingresso, restituzione e adozione;
- copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione di gestione, da aggiornare con frequenza almeno annuale e ad ogni variazione;
- autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali;
- registro delle scorte di medicinali veterinari;
- copia del documento smaltimento animali morti;
- procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti,
- piano alimentare;
- piano per la formazione del Personale.

Art. 10 - Compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

- collaborare con l'Associazione per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
- mettere a disposizione della cittadinanza, in caso di rinvenimento di cani vaganti e/o feriti/incidentati, il numero telefonico dell'Associazione attivo 24 ore su 24, in alternativa al numero telefonico comunale di riferimento, che fa capo al Comando di Polizia Locale e sarà attivo negli orari di servizio;
- i recapiti telefonici da contattare saranno pubblicati, insieme alla loro modalità di utilizzo da parte della cittadinanza, sul sito internet del Comune;
- ricevere e inoltrare all'Associazione le segnalazioni e le richieste di intervento sia di cani vaganti che di cani feriti e/o incidentati, per la loro messa in sicurezza, eventualmente presidiando il frangente, in attesa dell'intervento del personale dell'Associazione.

Art. 11 - Contributo

Ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, per l'attività di interesse generale espletata in forza della presente Convenzione, l'Associazione riceverà dal Comune un rimborso spese forfettario pari ad €/giorno **3,50 (euro tre/50)** per ogni cane ricoverato appartenente al Comune, che coprirà il mantenimento giornaliero, la profilassi prevista da normativa vigente, le cure mediche ordinarie e le sterilizzazioni, oltre ad una somma massima di **€ 8.000,00 (euro ottomila/00)** annui, a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, di cui al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- utenze del canile (luce, acqua, gas, telefono) di competenza del Comune;
- gestione attività (automezzo, telefono cellulare accalappiamento, attrezzature, ecc.);
- copertura assicurativa e garanzie;
- alimentazione degli animali ospiti, affetti da patologie, che necessitano di particolari cure;
- pulizia, disinfezione, disinfestazione;
- spese veterinarie straordinarie (medicinali, visite specialistiche o interventi chirurgici diversi dalle sterilizzazioni).

Le spese sopra elencate saranno rimborsate al gestore su presentazione con cadenza trimestrale di apposita documentazione giustificativa e si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall'Associazione riconducibili in modo inequivocabile alla attività di gestione dei cani di proprietà del Comune.

Pertanto, i giustificativi generici di spesa riferiti alla struttura o al servizio nel suo complesso e non associabili direttamente ai cani del Comune, andranno accompagnati da rendicontazione analitica riportante il numero complessivo medio di cani ospitati nel trimestre di riferimento all'interno della struttura, determinando così l'incidenza pro-quota della spesa generica, da applicare al numero medio trimestrale di cani del Comune.

Le attività oggetto della presente selezione si considerano ai sensi del D. Lgs. 117/2017 come attività di natura non commerciale non soggette a regime IVA.

Art. 12 – Osservanza della vigente normativa e responsabilità.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività, è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri soci ed al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali ed in particolare le norme di cui alla L 281/1991, alla L.R. 27/2000, alla DGR 1302/2013, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamento che dovessero intervenire nel corso della gestione.

L'Associazione inoltre dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che il Comune o l'AUSL competente riterranno di impartire.

L'Associazione infine è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e si obbliga ad adottare ed utilizzare i DPI necessari.

Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti, gli operatori e i soci), a persone o a cose in relazione allo svolgimento delle attività o per cause ad esso connesse o conseguenti, è a carico dell'Associazione.

Art. 13 – Durata e rescissione

La presente convenzione ha validità di anni due (2) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Verificato il buon andamento dell'attività svolta, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di rinnovare l'affidamento in gestione del servizio per un ulteriore periodo di pari durata.

L'Associazione si impegna, nel caso non vi fossero le condizioni per il rinnovo, a garantire il graduale passaggio delle consegne ad altro soggetto.

Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi come definiti all'art. 1, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza.

Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento con preavviso scritto minimo di 60 gg., per provata inadempienza da parte della controparte, in ordine agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, previa diffida, da inviarsi a mezzo PEC, ad ottemperare nei 30 giorni successivi alla notifica.

Art. 14 – Esenzione spese contrattuali

Il presente contratto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 e comma 5, del D.Lgs. 117/2017, in quanto l'Associazione è iscritta nel registro del volontariato degli Enti del Terzo Settore.

Art. 15 – Controversie

In caso di divergenze circa l'interpretazione dei contenuti della convenzione, delle modalità di esecuzione della stessa e delle cause di risoluzione che insorgessero tra le parti, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 16 – Normativa privacy

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, dichiarano di trattare i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Comune di Copparo, in qualità di titolare (con sede in Via Roma 28, IT-Copparo; PEC: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it - Centralino: +39 0532 864511), tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD) in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD).

Il Titolare del trattamento è il Comune di Copparo, con sede in Via Roma, 28 Copparo.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono AUDITA SRL - P.IVA: IT02122780386, con sede a Ferrara (FE) 44122 in Via Umberto Manfredini n. 5 – tel. 0532-1717488 – e-mail: info@audita.tech– PEC: auditasrl@pec.it – soggetto individuato quale referente Dott. De Nunzio Marco – mail: dpo@unioneterrefiumi.fe.it – PEC: marco.denunzio@ordineavvocatiferrara.eu.

Art. 17 – Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è scrittura privata e verrà registrata in caso d'uso. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini.

Letto, approvato e sottoscritto.

Copparo, li _____

Per l'ASSOCIAZIONE _____

(firmato digitalmente)

Per IL COMUNE DI COPPARO

Il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Simona Rossi

(firmato digitalmente)